

NORME E PRESCRIZIONI GENERALI

- 1 - Il transito deve essere effettuato nel periodo indicato nell'autorizzazione e sua eventuale proroga, esclusi i giorni e gli orari di divieto fissati dai competenti organi ministeriali. E' fatta salva la facoltà insindacabile delle "Società" di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento ovvero sospendere temporaneamente la validità.
 - 2 - Sarà cura della Ditta autorizzata adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare in ogni caso perdite del carico.
 - 3 - Il veicolo o trasporto eccezionale non deve superare la velocità indicata nell'autorizzazione.
 - 4 - Il transito avverrà, di norma, in qualsiasi ora del giorno e della notte; eventuali obblighi e limitazioni orarie al transito stesso verranno prescritte dalla singola società concessionaria per le proprie competenze.
 - 5 - Il transito non può essere effettuato ove sussistono situazioni di menomazione per la sicurezza o di intralcio per la circolazione: traffico intenso, strada sdruciolevole, visibilità offuscata, nebbia, neve, ghiaccio, ecc. Qualora tali condizioni sopravvenissero a transito iniziato, il veicolo o trasporto eccezionale deve raggiungere il primo spazio idoneo alla sosta (piazzola, area di parcheggio, area di servizio, piazzale di stazione) esistente nel senso di marcia, con esclusione della corsia per la sosta di emergenza, ed ivi attendere il ristabilirsi delle normali condizioni di transitabilità.
 - 6 - Qualora venga prescritta la scorta di Polizia Stradale, la Ditta deve prendere diretti accordi con il competente Comando.
 - 7 - Su tutti i veicoli o trasporti eccezionali devono essere montati due o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla in modo da essere visibili sia anteriormente che posteriormente. E' obbligatorio, inoltre, l'uso contemporaneo delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti. Quando la larghezza del veicolo o trasporto eccezionale supera m. 2.55, la dimensione eccezionale deve essere segnalata anteriormente e posteriormente con apposite luci di massimo ingombro, bianche anteriori e rosse posteriori. Tutti i dispositivi sopraelencati devono essere accesi sia di giorno che di notte, compreso il segnale di pericolo. Devono essere installati i pannelli posteriori di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti nonché il segnale di pericolo.
 - 8 - La Ditta è tenuta ad osservare le norme in vigore in materia di circolazione stradale, le prescrizioni particolari impartite all'atto del rilascio dell'autorizzazione, nonché eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni impartite durante il transito.
 - 9 - L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica ivi compresi cartelli a messaggio variabile.
 - 10 - Le "Società" possono prescrivere, ai fini dell'esatta individuazione di punti o tratti del percorso sui quali debbono essere rigorosamente osservate particolari modalità di marcia per la salvaguardia delle strutture autostradali, che il transito eccezionale venga effettuato con l'assistenza del proprio personale, il cui costo è a carico della Ditta.
 - 11 - Le "Società" hanno la facoltà di controllare, in qualsiasi momento e a spese della Ditta, la rispondenza delle caratteristiche del veicolo o trasporto eccezionale con quelle indicate dall'autorizzazione.
 - 12 - Sui tratti di autostrada anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di veicolo o trasporto eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, la circolazione deve svolgersi a senso unico alternato, regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte della Polizia Stradale.
 - 13 - L'autorizzazione ed i documenti ad essa allegati devono essere in possesso del conducente e esibiti - a richiesta - al personale della "Società".
 - 14 - Qualora il transito non possa essere effettuato entro la scadenza indicata, prima della scadenza stessa, la validità dell'autorizzazione può essere prorogata per un periodo non superiore a quello originariamente concesso. L'eventuale proroga può essere richiesta a qualsiasi Società purché interessata al transito la quale provvederà, ove nulla osti, alla sua concessione.
 - 15 - La Ditta deve consegnare, prima del ritiro dell'autorizzazione, le attestazioni di versamento in c/c postale degli importi relativi ai pedaggi ed indennizzi.
 - 16 - La Ditta deve costituire, dietro richiesta della "Società", fidejussione bancaria o assicurativa ovvero deposito cauzionale infruttifero a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi alla proprietà autostradale in dipendenza del transito del veicolo o trasporto eccezionale. La Ditta è tenuta ad adeguare l'importo di tale garanzia qualora le "Società", a loro insindacabile giudizio, lo ritengano necessario, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
 - 17 - La Ditta deve costituire, dietro richiesta delle "Società", fidejussione bancaria o assicurativa ovvero deposito cauzionale infruttifero a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi alla proprietà autostradale in dipendenza del transito del veicolo o trasporto eccezionale. La Ditta è tenuta ad adeguare l'importo di tale garanzia qualora le "Società", a loro insindacabile giudizio, lo ritengano necessario, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
 - 18 - La Ditta, su richiesta delle "Società", deve costituire fidejussione bancaria o assicurativa ovvero deposito cauzionale infruttifero a garanzia del pagamento delle spese che le "Società" dovessero affrontare in relazione al transito di un veicolo o trasporto eccezionale.
 - 19 - L'eventuale rimborso dei pedaggi ed indennizzi relativi ad autorizzazione non utilizzate, od utilizzate solo parzialmente, viene effettuato al netto della trattenuta di un diritto fisso pari all'importo degli oneri di procedura versati. La richiesta di rimborso deve essere inoltrata, per iscritto, alla Società che ha rilasciato l'autorizzazione allegando l'originale della stessa completa della relativa appendice. Se la richiesta di rimborso non perviene alla Società entro trenta giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, le Società sono autorizzate ad incamerare, in via definitiva, quanto versato per pedaggi ed indennizzi.
 - 20 - In caso di inosservanza delle presenti norme e prescrizioni generali, nonché delle eventuali prescrizioni particolari, come pure di non corrispondenza a quanto autorizzato, decade la validità dell'autorizzazione.
 - 21 - La Ditta richiedente "autorizzazione per un determinato periodo di tempo (Periodica)" deve costituire fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero deposito cauzionale infruttifero nella misura indicata dalle "Società" a garanzia del pagamento sia degli importi dei pedaggi ed indennizzi ed oneri tutti derivanti dai transiti effettuati e sia della gestione conto.
 - 22 - Per ogni controversia comunque derivante dal rapporto è competente il Foro di Lucca.
 - 23 - La Ditta deve, su richiesta delle "Società", adeguare l'importo di tale garanzia in relazione al fatturato di un bimestre.
 - 24 - Le "Società" fatturano mensilmente i pedaggi e gli indennizzi relativi ai percorsi che la Ditta avrà effettuato con utilizzo di "autorizzazione per un determinato periodo di tempo (Periodica)". I percorsi da fatturare vengono individuati in base ai dati riportati dal personale di esazione sugli "attestati di transito". I pedaggi e gli indennizzi sono quelli in vigore al momento dell'effettuazione del transito.
 - 25 - Nella fattura mensile, in aggiunta a quanto indicato al punto precedente, vengono addebitati un diritto fisso per ciascun attestato di transito ed un importo forfettario mensile per oneri di gestione conto, sulla base del tariffario in vigore all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
 - 26 - Il pagamento delle fatture emesse a fronte dell'utilizzazione di autorizzazione per un determinato periodo di tempo (Periodica) deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data delle stesse. Trascorso tale termine le "Società" applicano un interesse, per ritardato pagamento, in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti.
- Resta ferma la facoltà delle "Società" di procedere alla revoca delle "autorizzazioni per un determinato periodo di tempo (Periodica)" in caso di inosservanza dei termini di pagamento.
- 26 - Per ogni controversia comunque derivante dal presente rapporto è competente il foro di Lucca.

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI (ART. 20 Legge 75/96)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto sopra ed esprime il proprio consenso affinché la Società, ai sensi dell'art. 20 della L. 675/96, possa comunicare i propri dati personali contenuti nel presente modulo alle altre Società Autostradali interessate al transito del trasporto eccezionale autorizzato con il presente atto.

LA DITTA

(Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante)